



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Risoluzione del 09/03/1995 prot. 68

Oggetto:

Tassa sulle concessioni governative e imposta di bollo - Registro degli infortuni sul lavoro - Quesito -

Sintesi:

La numerazione e la bollatura dei fogli dei registri degli infortuni sul lavoro, prevista dal 2 comma dell'articolo 2 del D.M. 12/9/1958 non sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 85 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 26/10/1972 Parimenti, non e' soggetta all'imposta di bollo la vidimazione dei sopraccitati registri.

Testo:

Il Consiglio Provinciale Consulenti del Lavoro di Brindisi, con sede in Via Rodi n. 1 - Brindisi, con nota n. 3791 del 24/3/1994, facendo riferimento ad un analogo quesito rivolto alla ex Intendenza di Finanza di Taranto, ha chiesto di conoscere se sia o meno soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo la vidimazione del registro degli infortuni sul lavoro previsto dal secondo comma dell'art. 2 del D.M. 12/9/1958.

Per quanto riguarda la tassa di concessione governativa, si rileva che, a norma dell'art. 85 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 26/10/1972 approvata con il D.M. 20/8/1992, cosi' come modificato dall'art.7 bis del D.L. 357 del 10.6.1994 introdotto dalla legge di conversione n.489 dell'8/8/94, sono assoggettate alla tassa ivi indicata la bollatura e numerazione di libri e registri previsti dall'art. 2215 del codice civile.

Inoltre, la nota marginale al suddetto art. 85, al n.1, prevede che la tassa di concessione governativa e' dovuta per i libri di cui all'art.2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati.

Esaminata la questione, si osserva previamente che per "modi ivi indicati" di cui alla cennata nota n. 1 devono intendersi quelli previsti dall'art. 2215 del codice civile, in base al quale i libri sociali, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati e bollati dall'Ufficio del Registro delle Imprese o da un notaio.

Poiche' la formalita' di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. 12/9/1958 non viene effettuata dall'Ufficio del Registro delle imprese o da un notaio, si ritiene che i registri in argomento non rientrino tra quelli commerciali per i quali sia dovuta la tassa di concessione governativa di cui all'art. 85 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 26/10/1972.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, si evidenzia che l'art. 16 della vigente tariffa approvata con D.M. 20/8/1992, allegata al D.P.R. 26/10/72, n. 642, assoggetta al tributo di bollo ogni registro da bollare e da vidimare nei modi di cui agli artt. 2215 del c.c..

Pertanto, considerato che la vidimazione dei libri di cui al citato 2 comma dell'art. 2 del D.M. 12/9/58 viene effettuata dall'Ispettorato del Lavoro competente per territorio e non con le modalita' previste dai suddetti articoli del codice civile, si esprime l'avviso che il registro istituito con D.M. 12 settembre 1958 non sia soggetto al tributo di bollo.

Si prega di comunicare il contenuto della presente al Consiglio interessato.